DEMOCRAZIA
PROLETARIA
Lo
statuto
di
Dp
DEMOCRAZIA
PROLETARIA

Lo statuto di Dp

Approvato dal VI congresso nazionale di Riva del Garda

Preambolo

0.1 Democrazia Proletaria è un partito politico che persegue l'obiettivo del socialismo nella prospettiva della costruzione di una società comunista.

Tale obiettivo presuppone il possesso del potere da parte del proletariato e delle altre forze sociali oppresse e sfruttate, il superamento dei rapporti sociali dominanti, l'abolizione della proprietà capitalistica; questo obiettivo si sostanzia nel superamento di ogni forma di oppressione e di sfruttamento, nella realizzazione di una società autogestita non violenta e democratica, fondata sul primato della persona, sul soddisfacimento dei bisogni sociali ed individuali di libertà, materiali, culturali e morali. Già nelle lotte attuali Dp persegue obiettivi avanzati su questi terreni pur nella consapevolezza che la loro realizzazione richiede la rottura del potere borghese e nuove istituzioni fondate sulla più estesa democrazia sociale, politica ed economica.

0.2 Dp promuove per il raggiungimento di questi obiettivi lo sviluppo dell'autorganizzazione sociale e i movimenti di lotta. Dp organizza, in rapporto dialettico con i movimenti e i valori da

questi espressi, il proletariato in primo luogo, in tutta la sua complessa articolazione, altre forze sociali oppresse ed i settori democratici dell'intera società sviluppando la lotta di classe contro il capitalismo e l'imperialismo e impegnandosi politicamente e culturalmente contro l'oppressione dell'uomo sulla donna, contro l'emarginazione dei più deboli, contro la necessità delle istituzioni totali, contro le diverse forme di razzismo e di fascismo, contro ogni barriera ideologica tra oppressi, in particolare quella tra credenti e non credenti.

0.3 Dp riconosce che la contraddizione di sesso è una delle contraddizioni fondamentali della storia e l'assume come punto di partenza di un processo di liberazione delle donne e degli uomini. È parte fondamentale delle concezioni teoriche, della cultura e della prassi politica di Dp la valorizzazione delle diversità, intese come differenze, non gerarchicamente fondate, che legittimamente si esprimono.

0.4 Dp propone un modello di sviluppo autocentrato che elimini la contraddizione meridionale e quelle fra persona, economia e natura, che affermi l'inalienabilità e l'estensione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle cittadine/i e i valori della pace perseguiti con il sostegno in tutto il mondo a popoli, movimenti e partiti impegnati nelle lotte di liberazione nazionali o che operano per la libertà e contro ogni forma di oppressione sociale e politica, interna ed internazionale. Dp si batte per il superamento delle attuali condizioni di disparità, di oppressione e di sfruttamento che caratterizzano le relazioni fra Nord e Sud nel mondo.

0.5 Dp riconosce nelle tematiche ambientali e nelle lotte ad esse collegate uno dei valori fondamentali su cui fonda la propria iniziativa politica.

0.6 Dp è pacifista ed antimperialista, individua le basi per una prospettiva di pace nella nonviolenza, nella lotta antimilitarista, nel disarmo unilaterale, nella non partecipazione ad alleanze militari internazionali, con la conseguente uscita dalla Nato, nelle scelte di neutralità attiva, nell'obiezione fiscale alle spese militari, nell'obiezione di coscienza al servizio di leva e nell'abolizione totale del nucleare civile e militare. L'internazionalismo di Dp si manifesta nel rapporto diretto con le esigenze, le rivendicazioni e le

lotte degli immigrati stranieri presenti in Italia.
0.7 Dp si ispira al marxismo rivoluzionario come strumento di analisi e di comprensione della realtà economica, sociale e politica, di critica delle ideologie e delle pratiche di governo totalizzanti e dogmatiche che ad esso pretendono di richiamarsi, di unificazione politica ed ideale del proletariato per la liberazione di tutti i popoli oppressi, di mobilitazione e di organizzazione della coscienza individuale e collettiva, nella lotta per la trasformazione dei rapporti sociali di produzione, per il cambiamento dei modi di pensare e di vivere.
0.8 Dp si batte per il diritto all'autodeterminazione dei popoli e la piena sovranità delle nazionalità non italiane, riconosciute e non riconosciute, presenti nell'ambito degli attuali confini dello Stato. Dp afferma altresì l'opzione federalista come orizzonte che regola il rapporto tra nazionalità, minoranze linguistiche ed etniche, autonomie locali nella prospettiva del superamento delle barriere statali e di tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo delle relazioni fra i popoli.
0.9 La vita del partito si svolge secondo i principi della democrazia, cioè della libera espressione delle posizioni politiche nel rispetto dei diritti delle minoranze, del criterio di maggioranza e della collegialità. Dp nella formazione dei gruppi dirigenti a tutti i livelli e nella propria rappresentanza istituzionale applica il principio del diritto diseguale, come strumento per la rimozione di ogni discriminazione a partire da quella di sesso.

Art. 1
Criteri di adesione

1.1 Può aderire a Dp chi si riconosca nei suoi programmi e nella prospettiva strategica socialista, accetti di rispettarne lo statuto, contribuisca a sostenerla finanziariamente, si impegni politicamente nelle realtà sociali in cui vive e opera, venga presentata/o da una/o compagna/o iscritta/o ed abbia non meno di 14 anni.
1.2 Le adesioni si fanno presso le strutture di base del luogo ove l'iscritta/o vive e/o opera. Le adesioni collettive di rilevanza nazionale possono essere decise dagli organismi dirigenti na-

zionali previa consultazione dell'assemblea nazionale permanente. Le adesioni di persone che svolgono rilevante ruolo politico e le adesioni collettive di rilevanza locale possono essere decise dagli organismi dirigenti nazionali previo consenso delle strutture periferiche interessate.
1.3 L'iscrizione a Dp di cittadini italiani e stranieri è incompatibile con l'iscrizione ad altro partito italiano. Dp promuove la presenza di cittadini stranieri nelle istanze del partito ad ogni livello.

Art. 2
La democrazia interna

2.1 Tutte le iscritte/i di Dp hanno pari diritti e pari doveri; in Dp non è ammessa alcuna discriminazione per sesso, opinione religiosa, razza ed etnia, lingua o nazionalità.
2.2 Le iscritte/i a Dp hanno diritto ad essere informate/i delle opzioni degli organismi dirigenti e delle discussioni interne ad essi. Gli organismi di direzione nazionale e locale sono tenuti ad assicurare la trasparenza del loro operato.

2.3 Salvo norme statutarie che impongano, su definite questioni, una maggioranza qualificata, ogni decisione è assunta a maggioranza semplice; per gli organismi dirigenti ai vari livelli è richiesta la presenza del numero legale degli aventi diritto nella misura del 50% più 1.
2.4 La definizione degli orientamenti generali compete ai congressi nazionali. La traduzione in proposte politiche degli orientamenti generali e la loro attuazione compete agli organismi dirigenti nazionali e a quelli periferici nei loro ambiti di competenza purché non in contrasto con specifiche disposizioni nazionali a cui ogni militante o organismo è tenuto a conformare la propria azione esterna.
2.5 Dp promuove il dibattito, la critica ed il controllo politico sull'operato dei suoi organismi dirigenti, presi sia individualmente che collettivamente, da parte dei compagni iscritti al partito. I compagni che desiderano esprimere le proprie posizioni politiche, anche se in contrasto con la linea assunta dal partito, hanno diritto di accedere a tutti gli strumenti di comunicazione interna ed esterna al partito. Le prese di posizione rappresentative e pubbliche sugli

orientamenti del partito a tutti i livelli devono riflettere orientamenti e contenuti del dibattito delle istanze collettive del livello corrispondente. I compagni di Dp hanno il diritto di consultarsi e coordinarsi per esprimere e difendere le proprie posizioni politiche in vista delle scadenze di dibattito congressuale. Tale attività dovrà essere svolta senza penalizzare la vita del partito e la sua iniziativa politica esterna e di massa. È invece proibita l'organizzazione di componenti all'interno del partito.

2.6 L'organismo eletto dal Congresso nazionale può promuovere su specifiche e definite questioni scadenze decisionali con mandato imperativo.

2.7 Il Congresso procede all'elezione della direzione mediante voto palese e previa discussione della lista e di ogni singola candidatura. Nel caso venga richiesto da almeno un quinto delle delegate/i si procede alla votazione segreta, che dovrà avvenire su una rosa di candidate/i superiore del 50% al numero delle compagne/i da eleggere, esprimendo un numero di preferenze pari ai 2/3 delle compagne/i da eleggere; ogni delegata/o potrà esprimere fino al 10% di preferenze sul numero delle/degli eleggibili a compagne/i non presenti nelle liste. Qualora nel congresso si manifestino votazioni su due o più mozioni politiche finali contrapposte e ne venga fatta esplicita richiesta dai proponenti attraverso la presentazione di liste elettorali, la direzione da eleggere dovrà rispecchiare nella sua composizione le proporzioni congressuali da esse ottenute, secondo modalità stabilite dai regolamenti congressuali e ratificate dal Congresso stesso. Questi criteri di tutela e di rappresentanza delle minoranze si applicano anche nelle elezioni degli organismi dirigenti a livello inferiore. In tutti gli organismi dirigenti deve essere garantita la presenza delle compagne.

2.8 A tutti i livelli i membri degli organismi, le/i responsabili di settori di lavoro di partito, le funzionarie/i politiche sono revocabili dalle strutture che le hanno elette/i o nominate/i o designate/i. Le/i responsabili di settori di lavoro e le funzionarie/i vanno sempre rielette/i dopo ogni scadenza congressuale. Le iscritte/i di Dp che coprono ruoli istituzionali si impegnano a rimettere il loro mandato in caso venga richiesto dall'organismo del partito di livello corrispondente con voto a maggioranza qualificata.

L'attività istituzionale è considerata un'articolazione del lavoro del partito. I gruppi e i consiglieri di ogni livello sono posti sotto la responsabilità ed il controllo delle istanze di direzione politica del partito a livello corrispondente.

2.9 Nessuna/o compagna/o può essere eletta/o segretaria/o nazionale, di federazione con oltre 200 iscritte/i, coordinatrice/coordinatore regionale per oltre due mandati consecutivi.

2.10 Salvo che per la segretaria/o nazionale e i capigruppo parlamentari, è posta l'incompatibilità tra cariche istituzionali e responsabilità di segreteria nazionale. È anche posta l'incompatibilità fra la coordinatrice/coordinatore regionale e la segretaria/o di federazione e le cariche istituzionali corrispondenti (consigliere regionale, consigliere provinciale e consigliere comunale delle città capoluogo).

2.11 Salvo l'espressa richiesta avanzata da almeno i 2/3 dei membri dell'Assemblea permanente delle/dei delegate/i e/o delle delegate/i ai congressi nazionali ordinari e/o straordinari nessuna/o compagna/o può svolgere, allo stesso livello, più di due mandati consecutivi. Camera, Senato e Parlamento europeo sono da considerarsi uno stesso livello. Un altro livello sono regione, provincia e comune. Sono esclusi dalla norma i comuni e le province con meno di 100.000 abitanti. Tale criterio non si applica, per la X legislatura alle compagne/i che hanno già compiuto due o più mandati al momento dell'approvazione del presente statuto.

Art. 3
Strutture politiche ed organizzative

3.1 Dp è organizzata alla base in cellule coordinate dalla sezione e in collettivi. Sezioni e collettivi fanno capo alla federazione. Il congresso di federazione elegge il comitato direttivo il quale elegge segreteria e segretaria/o di federazione.

3.2 A livello regionale i comitati, eletti dai congressi regionali, che si svolgono successivamente a quelli nazionali, hanno compiti di coordinamento dell'attività delle federazioni, di direzione politica sulle questioni istituzionali regionali, di promozione dell'iniziativa politica a livello regionale e di omogeneizzazione sul territorio dello sviluppo del partito. I comitati regio-

nali eleggono la coordinatrice/coordinatore regionale e l'esecutivo.

3.3 A livello nazionale le funzioni di direzione politica nell'intervallo tra i congressi sono assolte da:

— Direzione nazionale, eletta dal Congresso nazionale che a sua volta elegge la segreteria e la/il segretaria/o nazionali;

— l'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i, che è composta per un terzo dai membri della Direzione e per almeno i due terzi dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi o dalle assemblee delle/dei delegate/i delle federazioni.

In occasione del Congresso nazionale viene fissato il rapporto iscritte/i - delegate/i che rispetti le proporzioni sopra indicate tra membri della Direzione e delegate/i delle federazioni, garantendo la rappresentanza nell'Assemblea nazionale permanente a tutte le federazioni.

3.4 L'assemblea delle/dei delegate/i delle federazioni ha il potere di revoca delle proprie elette/i all'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i.

3.5 L'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i organizza i propri lavori tramite un Ufficio di presidenza che, di concerto con la direzione e la segreteria nazionali, la convoca per lo meno 2 volte l'anno e ne dirige i lavori.

L'Ufficio di presidenza è garante dei diritti descritti dallo Statuto, con il compito di riferire agli organismi dirigenti.

3.6 I congressi ordinari nazionali, convocati dall'organismo eletto, hanno cadenza triennale. I congressi straordinari vengono convocati entro 4 mesi dalla richesta espressa da almeno il 30% i componenti l'organismo eletto dal congresso o dall'Assemblea permanente delle/dei delegate/i.

3.7 I membri degli organismi dirigenti eletti dai congressi ai vari livelli sono delegati di diritto al successivo congresso del rispettivo livello.

3.8 Qualora siano trascorsi 3 anni dall'ultimo congresso la sua convocazione può essere effettuata da 1/5 dei membri dell'organismo eletto dal congresso o da 1/5 dei comitati direttivi di federazione.

3.9 Alla Direzione nazionale partecipano senza diritto di voto, nel caso non ne facciano parte, le/i capigruppo parlamentari e una o un rap-

presentante dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i.

3.10 La Direzione nazionale decide tutte le strutture di lavoro nazionali e ne nomina le/i responsabili e le segreterie. La possibilità di revoca è estesa all'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i. Procedure analoghe valgono per gli altri livelli.

3.11 Le candidate e i candidati di Dp a cariche istituzionali nazionali ed europee vengono designati dall'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i, su proposta della Direzione nazionale, in accordo con le federazioni e i comitati regionali. Le/i candidate/i di Dp nelle istituzioni locali e regionali vengono designati dagli organismi direttivi dei corrispondenti livelli. Ad ogni livello istituzionale le candidature devono essere formulate garantendo la presenza delle compagne.

3.12 Le/i capigruppo parlamentari sono nominate/i revocate/i dalla Direzione nazionale, su proposta dei gruppi. La possibilità di revoca è estesa all'Assemblea nazionale permanente delle/dei delegate/i.

3.13 L'attività di Dp si basa fondamentalmente sull'impegno volontario e gratuito delle/dei sue/suoi militanti. Per quegli incarichi che richiedono un impegno continuativo Dp utilizza l'attività delle/dei funzionarie/i retribuite/i. Le/i militanti di Dp impegnate/i continuativamente a tempo pieno nelle istituzioni rappresentative dello Stato e che percepiscono emolumenti sono considerate/i a tutti gli effetti funzionarie/i di partito. Il partito considera parte dei suoi compiti la creazione di condizioni soggettive e oggettive che consentano, senza detrimento per le singole/i compagne/i interessate/i e per il partito, avvicendamenti nel funzionariato. Dp assicura alle/ai proprie/i funzionarie/i un salario equivalente a quello medio proletario. I criteri retributivi in seno all'apparato di partito sono regolati in senso egualitario.

Art. 4
Autofinanziamento e bilancio

4.1 Dp provvede al sostegno economico della propria iniziativa politica principalmente attra-

verso l'autofinanziamento a cui deve concorrere ogni iscritta/o con la quota di tesseramento e comunque in forma proporzionale al proprio reddito.
4.2 Le/gli iscritte/i che svolgono attività istituzionale versano al partito le corrispondenti entrate e l'eventuale trattamento economico loro assicurato dal partito coincide con quello delle/degli altre/i funzionarie/i.
4.3 La responsabilità amministrativa nazionale del partito è della Direzione Nazionale e la gestione della/del segretaria/o amministrativo, la/il quale viene nominata/o dalla Direzione Nazionale. La/il segretaria/o amministrativo ha la responsabilità della gestione corrente dei fondi economici ed è delegata/o ad incassare tutti i fondi spettanti a qualsiasi titolo al partito, ivi compreso il contributo dello Stato all'attività dei partiti politici. La/il responsabile amministrativo non può svolgere tale funzione per più di 2 mandati consecutivi. La Commissione Autofinanziamento Nazionale, di cui fanno parte la/il Segretaria/o amministrativa/o, il Cassiere, gli altri componenti l'Ufficio Centrale di Organizzazione ed un/una rappresentante di ogni comitato regionale, partecipa alla predisposizione del bilancio nazionale preventivo e ne segue costantemente l'andamento.
4.4 I bilanci economici dell'attività centrale, consuntivo e di previsione, devono contenere sempre una quota parte del finanziamento pubblico destinata all'impegno internazionalista e al sostegno ai movimenti anticapitalistici. Il finanziamento pubblico è inoltre utilizzato per la crescita omogenea del partito sul territorio nazionale e per l'attività delle strutture centrali.
4.5 I bilanci nazionali predisposti dalla Commissione Autofinanziamento vanno discussi annualmente e votati dalla Direzione Nazionale. Iscritte ed iscritti hanno diritto di controllo sulla gestione economica del partito. Anche per gli altri livelli la cadenza di discussione e di approvazione dei bilanci è annuale.
4.6 Viene costituito un collegio sindacale composto da 5 iscritte/i elette/i dal Congresso nazionale con il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità verificando la corrispondenza delle entrate e delle uscite realmente effettuate alle assegnazioni di bilancio ed alle decisioni degli organismi dirigenti. I sindaci con-

trollano la gestione dei beni del partito e la sua attività finanziaria possibilmente ogni semestre, ma comunque una volta all'anno verificando altresì la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le reali possibilità finanziarie e segnalano alla Direzione Nazionale situazioni che richiedono un interesse particolare. I sindaci possono richiedere alla Commissione autofinanziamento informazioni sulla situazione finanziaria. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le riunioni della Commissione autofinanziamento nazionale.

Art. 5
Sulla violazione delle norme statutarie

5.1 I procedimenti disciplinari consistono nel richiamo scritto, nella sospensione, nella decadenza dall'apparato e nella espulsione.
5.2 I procedimenti disciplinari sono assunti da un Collegio di garanzia a tale scopo eletto dal congresso di federazione e a livello nazionale le funzioni sono svolte dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea permanente.
Fanno parte di tale Collegio 5 compagne/i che non fanno parte dell'organo di direzione politica della struttura a cui la/il compagna/o giudicata/o appartiene.
È possibile ricorrere contro le decisioni del Collegio di garanzia di federazione al Collegio nazionale. La Direzione Nazionale dovrà prevedere nel regolamento attuativo le procedure che regolano la contestazione, la difesa e la comunicazione del provvedimento.
5.3 Nessun procedimento disciplinare può essere proposto e comminato per motivi di dissenso politico.
5.4 Per tutte le misure disciplinari è previsto il ricorso degli interessati/e all'Assemblea Permanente che deve decidere con maggioranza qualificata dei 2/3. In attesa del pronunciamento il provvedimento si intende sospeso.

Art. 6
I partiti federati

6.1 I rapporti tra Dp della nazionalità italiana maggioritaria nello Stato e i partiti organizzati nei territori dello Stato ove vivono minoranze

nazionali, nazionalità oppresse e non riconosciute, oppure vi sia una consolidata tradizione di autonomia, sono regolati da un patto federativo che si ispiri ai principi generali del presente statuto.

6.2 Tali partiti indipendenti decidono in piena autonomia le forme della propria partecipazione agli organismi di direzione, alle strutture e alle scadenze statutarie di Dp. Essi hanno quindi la facoltà di designare un loro rappresentante nell'organismo centrale di direzione, con pieni diritti.

In alternativa i partiti indipendenti possono eleggere i loro delegati al congresso e all'Assemblea nazionale delle/dei delegate/i con le stesse modalità delle federazioni di Dp e i medesimi diritti.

In questo senso l'organismo di direzione di Dp assume carattere plurinazionale e federativo prevedendo altresì momenti stabili di coordinamento fra gli organismi politico-esecutivi dei partiti federati.

Art. 7
Il simbolo

7.1 Il simbolo di Dp è costituito da un pugno su falce e martello incrociati sul mondo schematizzato da cinque meridiani e cinque paralleli con la scritta in alto «Democrazia» e in basso «Proletaria», il tutto racchiuso in un cerchio.

Art. 8
Modificabilità del presente statuto

8.1 Le norme del presente statuto possono essere modificate a maggioranza dagli aventi diritto ai congressi nazionali ordinari e straordinari.